Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 130/16
Lussemburgo, 30 novembre 2016

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-486/15 P
Commissione/France e Orange

La Corte respinge l'impugnazione della Commissione nella causa del prestito d'azionista proposto alla France Télécom dalle autorità francesi quando l'operatore si trovava in un rilevante stato di crisi

Ne consegue che è definitivamente annullata la decisione della Commissione, secondo la quale tale prestito d'azionista costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

La France Télécom, oggi denominata Orange, è stata costituita nel 1991 sotto forma di persona giuridica di diritto pubblico e dispone, dal 1996, dello status di società per azioni della quale lo Stato francese nel 2002 era l'azionista di maggioranza. Al 30 giugno 2002, il debito netto della France Télécom raggiungeva i 69,69 miliardi di euro, dei quali 48,9 miliardi di euro di indebitamento obbligazionario il cui rimborso sarebbe giunto a scadenza nel corso degli anni dal 2003 al 2005.

Alla luce della situazione finanziaria della France Télécom, il Ministro francese dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria ha dichiarato, durante un'intervista pubblicata il 12 luglio 2002 nel giornale Les Échos, che: «(…) Lo Stato azionista si comporterà da investitore avveduto e, se la France Télécom dovesse avere difficoltà, adotteremmo le disposizioni appropriate (…). Ribadisco che, se la France Télécom avesse problemi di finanziamento, che attualmente non esistono, lo Stato adotterebbe le decisioni necessarie per superarli». Tale dichiarazione è stata seguita, il 13 settembre e il 2 ottobre 2002, da altre dichiarazioni pubbliche dirette essenzialmente a garantire alla France Télécom il sostegno delle autorità francesi.

Il 4 dicembre 2002, lo Stato francese ha pubblicato l'annuncio di un progetto di prestito d'azionista che esso prevedeva di attuare a vantaggio dell'impresa. Tale progetto consisteva nell'apertura di una linea di credito di 9 miliardi di euro sotto forma di un contratto di prestito, la cui offerta è stata inviata alla France Télécom il 20 dicembre 2002. Tuttavia, l'offerta di contratto non è stata accettata, né eseguita.

Con decisione del 2 agosto 2004, la Commissione ha concluso che tale prestito, collocato nel contesto delle dichiarazioni rilasciate a partire dal luglio 2002, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione. Il governo francese, la France Télécom e altri interessati hanno quindi chiesto al Tribunale dell'Unione di annullare la decisione della Commissione.

Nella sua sentenza del **21 maggio 2010**[1], il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, per il motivo che né le dichiarazioni delle autorità francesi, né l'offerta di prestito d'azionista potevano essere qualificate come aiuti di Stato poiché esse non avevano effettivamente impegnato risorse statali, nonostante il vantaggio finanziario così conferito alla France Télécom. Avverso tale sentenza sono state presentate impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia.

Con sentenza del **19 marzo 2013**[2], la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, considerando che, sebbene non fosse stato eseguito, il prestito promesso alla France Télécom aveva conferito a

1 Sentenza Francia e a./Commissione (cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, v. comunicato stampa n. 48/10).
2 Sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, v. comunicato stampa n. 32/13).

quest'ultima un vantaggio concesso mediante risorse statali, in quanto il bilancio statale era potenzialmente gravato. La Corte ha allora rinviato la causa al Tribunale affinché statuisse sugli argomenti dello Stato francese e della France Télécom sui quali non si era pronunciato nella sua prima sentenza.

Il **2 luglio 2015**[3], il Tribunale ha annullato per la seconda volta la decisione della Commissione, questa volta con la motivazione che essa non aveva correttamente applicato il criterio dell'investitore privato avveduto[4]. Insoddisfatta della sentenza del Tribunale, la Commissione ne chiede l'annullamento alla Corte.

Con la sentenza odierna, **la Corte** respinge l'impugnazione della Commissione e **conferma la sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015**. Ne consegue che **la decisione della Commissione del 2 agosto 2004 è definitivamente annullata.**

In particolare, la Corte considera, contrariamente alla Commissione, che **il Tribunale non ha ecceduto i limiti del sindacato giurisdizionale che aveva il compito di esercitare né snaturato la decisione della Commissione**. Il Tribunale, infatti ha esaminato la valutazione della Commissione secondo cui si doveva applicare il criterio dell'investitore privato avveduto al mese di luglio 2002 e non al mese di dicembre 2002. A tale riguardo, esso ha dichiarato che detta valutazione era fondata su una presa in considerazione selettiva degli elementi di prova disponibili e che tali elementi non erano, inoltre, idonei a corroborare le conclusioni che la Commissione aveva tratto. Il Tribunale ha, quindi, correttamente dichiarato che la valutazione della Commissione era viziata da un errore manifesto.

Riguardo all'argomento della Commissione secondo cui il criterio dell'investitore privato avrebbe dovuto essere applicato al mese di luglio 2002 e non al mese di dicembre 2002, la Corte rileva che, in base alle constatazioni del Tribunale, l'offerta di prestito d'azionista è stata fatta solo nel mese di dicembre 2002, il governo francese non ha assunto alcun impegno fermo al mese di luglio 2002 e la decisione di sostenere finanziariamente la France Télécom tramite l'offerta di prestito d'azionista era stata adottata non già durante il mese di luglio 2002 bensì all'inizio del mese di dicembre 2002. In tali circostanze, anticipare al mese di luglio 2002 il momento in cui il criterio dell'investitore privato avveduto doveva essere valutato avrebbe necessariamente portato ad escludere da tale valutazione taluni elementi pertinenti intervenuti tra il mese di luglio 2002 e il mese di dicembre 2002, come giustamente constatato dal Tribunale.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

[3] Sentenza *France e Orange/Commissione* (cause riunite T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, v. comunicato stampa n. 76/15).

[4] Essenzialmente, tale criterio mira a determinare se un investitore privato avveduto, posto nella stessa situazione dello Stato francese, avrebbe fatto dichiarazioni di sostegno in favore della France Télécom e le avrebbe concesso un prestito d'azionista assumendo solo su se stesso un rischio finanziario molto rilevante. Tale criterio è necessario per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato: infatti, i capitali messi a disposizione di un'impresa da parte dello Stato in circostanze che corrispondono alle condizioni normali del mercato non possono essere qualificati come aiuti di Stato.